

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BARTOLINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUSSOLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) BOTTALICO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 02/12/2024

FATTO

L'8.9.2020 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 96 rate. Estingueva il finanziamento nel maggio 2023, in corrispondenza della rata n. 31. Con ricorso del 9.7.2024, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies t.u.b. per un importo complessivo di 456,90 euro, oltre a interessi, a titolo di a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione; chiede altresì la restituzione delle quote corrisposte in eccedenza e il rimborso delle spese legali, che quantifica in 200,00 euro.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce la non rimborsabilità delle voci di costo *up-front* e la trasparenza del contratto di finanziamento e dell'allegato modulo SECCI le cui clausole sono state approvate dal cliente, sulle voci di costo rimborsabili. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).



- 2. Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.
- 3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

4. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

- 5. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.
- In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.
- 6. Tanto premesso, il Collegio rileva che, al momento del ricorso, al ricorrente erano dovuti i rimborsi risultanti dal seguente prospetto riepilogativo, che tiene conto di quanto già rimborsato. Si segnala che il ricorrente qualifica come *up-front* le commissioni rete esterna, chiedendone il rimborso secondo il criterio della curva degli interessi, mentre secondo un orientamento consolidato fra i Collegi territoriali, cui qui si intende dare continuità, la voce di costo va considerata di natura *recurring* (Questo Collegio, n. 479/2024, ABF Roma, n. 4789/2022, ABF Bologna n. 1894/2024) e il rimborso si calcola in proporzione lineare.





| | % restituzioni |
|---------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 67,71% |
| in proporzione alla quota | 48,72% |

| | | restituzioni | | | | |
|--|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| • | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattual | rimborsi | tot ristoro |
| costi istruttoria (recurring) | € 550,00 | €372,40 🕥 | € 267,97 🔘 | 0 | | € 372,40 |
| costi intermediario del creditc (up front) | € 124,80 | €84,50 🗘 | € 60,80 🤏 | \circ | | € 60,80 |
| | | €0,00 ○ | € 0,00 € | 0 | | € 0,00 |
| | | €0,00 ○ | € 0,00 € | 0 | | € 0,00 |
| | | €0,00 ○ | € 0,00 ○ | • | | €0 |
| | | €0,00 ○ | € 0,00 ○ | <u> </u> | | €0 |
| rimborsi senza imputazione | | | | | | € 0,00 |

| tot rimborsi ancora dovuti | | € 433 |
|----------------------------|----|-------|
| interessi legali | sì | - |

- 7. La domanda di restituzione delle quote corrisposte in eccedenza non è meritevole di accoglimento perché non è provata.
- 8. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

- Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 433,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
- Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI